



Prot. N. (ved.segnatura)

Al personale interessato a tempo determinato
Ai supplenti brevi
E p.c.: al Dsga

All'albo online
Ad Amm.ne Trasparente

OGGETTO: ferie personale t.d.

In relazione all'oggetto, si ricorda che la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL 2016/18 del 19-4-2018 ha chiarito che:

In relazione a quanto previsto all'art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all'art. 45, comma 1 (Ferie) e all'art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012.

In caso di mancata fruizione, totale o parziale, delle ferie, la possibilità della loro liquidazione è quindi prevista solo a determinate condizioni, come stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all'art. 5, comma 8, prevede "la non monetizzazione delle ferie all'atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

Stante quanto sopra ricordato, ogni Docente/Ata assunto a tempo determinato è, con la presente nota, invitato formalmente ad esercitare il diritto alle ferie presentandone istanza di fruizione secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Mentre per i Docenti tale disposizione comporta la richiesta/educazione di ferie in base al Piano delle Attività approvato al Collegio docenti (eventualmente modificato in corso d'anno da successive delibere), per gli Ata la suddetta richiesta dovrà essere preventivamente concordata con il DSGA in base alle esigenze di servizio dei relativi plessi di servizio.

In caso di mancato godimento delle ferie maturate, si rappresenta che la monetizzazione delle stesse sarà preclusa al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofoletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)